

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **258/1988** (ECLI:IT:COST:1988:258)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **24/02/1988**

Deposito del **03/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10520**

Atti decisi:

N. 258

ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1980 dal T.A.R. per il Veneto, iscritta al n. 767 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con ordinanza in data 5 giugno 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nella parte in cui dispone, mediante rinvio all'art. 82 dello stesso t.u., che all'impiegato sospeso cautelamente dal servizio è concesso, in luogo della retribuzione, un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia;

che la questione è stata sollevata sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 Cost., per essere identico il trattamento riservato all'impiegato sospeso dalla qualifica ai sensi dell'art. 81 del t.u. n. 3/57 ed all'impiegato sospeso cautelamente, nonché del contrasto con l'art. 36 Cost., per la possibilità che i mezzi di sussistenza dell'impiegato così ridotti siano insufficienti ad assicurare a questi ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

Considerato che appare ragionevole l'attribuzione all'impiegato sospeso cautelamente di un assegno alimentare in misura non superiore a metà dello stipendio, tenuto conto della sospensione della prestazione lavorativa disposta cautelamente nell'interesse pubblico;

che il precetto costituzionale posto dall'art. 36 Cost. ha riferimento alla tutela del lavoro e non anche alle particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettività fra le prestazioni delle parti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.